

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

La Repubblica di Croazia applica le norme relative al procedimento d'ingiunzione europea. Il procedimento per l'emissione di una ingiunzione di pagamento europea è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile (*Zakon o parničnom postupku* – Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14; in prosieguo: il CPC) e il regolamento sulle modalità per la presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione nei confronti di una ingiunzione di pagamento europea (*Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga* – Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 124/13)

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Le norme relative al procedimento d'ingiunzione europea si applicano al recupero dei crediti pecuniari che ammontano a un importo determinato e che erano dovuti al momento della presentazione della domanda d'ingiunzione di pagamento europea. Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (in prosieguo: il regolamento (CE) n. 1896/2006) ha istituito un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Tale regolamento si applica alle controversie civili e commerciali transfrontaliere, indipendentemente dal tipo di giudice e salvo le deroghe previste.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento può svolgersi per le domande relative a un credito pecuniario che risulta dovuto. L'oggetto della domanda deve consistere in domande basate su obbligazioni contrattuali o extracontrattuali e che ammontano a un importo determinato.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esiste un limite massimo per quanto riguarda l'importo del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Per le parti non è obbligatorio in quanto il ricorrente decide liberamente il modo in cui provvederà al recupero del suo credito, purché ciò non sia contrario a norme imperative e a norme di moralità pubblica. Il giudice emetterà un'ingiunzione di pagamento anche se il ricorrente non ha richiesto l'emissione di tale ingiunzione e ciò avverrà purché tutte le condizioni previste per la sua emissione siano soddisfatte. L'emissione di una ingiunzione di pagamento è pertanto obbligatoria per il giudice nel caso in cui le condizioni previste per l'emissione siano soddisfatte.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Non esiste un procedimento in tal senso.

1.2 Giudice competente

Il tribunale commerciale di Zagabria ha competenza esclusiva per decidere sulle richieste e sul riesame e per emettere dichiarazioni di esecutività di un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento (CE) n. 1896/2006.

1.3 Requisiti di forma

La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a tale ingiunzione devono essere trasmesse esclusivamente in forma leggibile da un dispositivo informatico nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno per il trattamento automatico degli atti.

Le modalità di deposito della domanda d'ingiunzione di pagamento europea e della dichiarazione di opposizione a tale ingiunzione sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento sulle modalità di presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 124/134; in prosieguo: il regolamento); esso è entrato in vigore il 17 ottobre 2013.

1.3.1 È obbligatorio l'uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea sono depositate di persona o inviate per posta presso il giudice competente per mezzo dei moduli previsti dal regolamento (CE) n. 1896/2006 su carta. L'utilizzo di tali moduli è pertanto obbligatorio nell'ambito del procedimento di un'ingiunzione di pagamento europea. I moduli sono disponibili sul sito del tribunale commerciale di Zagabria (<http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/>).

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Qualsiasi parte – persona fisica o persona giuridica – può decidere liberamente di agire senza essere rappresentata nell'ambito del procedimento oppure di farsi rappresentare generalmente da un avvocato, salvo disposizione contraria contenuta nel CPC. La rappresentanza da parte di un avvocato non è pertanto obbligatoria nell'ambito del procedimento di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La parte deve compilare il modulo standard A (domanda d'ingiunzione di pagamento europea) in forma leggibile da un dispositivo informatico; alla rubrica 6 di tale modulo, la parte può scegliere tra diversi fondamenti giuridici che indicano chiaramente l'oggetto del credito.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Alla rubrica 10 del modulo standard A è previsto che la parte alleggi le prove di cui dispone e precisi cosa vuol dimostrare con tale particolare prova. La prova e l'assunzione delle prove sono disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 219-271 del CPC e il giudice decide, tra gli elementi di prova prodotti, quali saranno esaminati al fine di stabilire i fatti più rilevanti. Inoltre il giudice decide secondo le sue convinzioni sui fatti che riterrà provati in base a una valutazione coscienziosa e minuziosa di ogni singola prova e di tutte le prove, nonché in base ai risultati di tutto il procedimento.

Per maggiori informazioni sugli elementi di prova e sull'assunzione delle prove, è possibile consultare la scheda d'informazioni intitolata "assunzione delle prove – Repubblica di Croazia".

1.4 Rigetto della domanda

La norma generale contenuta nell'articolo 109 del CPC si applica relativamente al rigetto della domanda. In base a tale norma, nel caso in cui la domanda non sia comprensibile o non comprenda tutti gli elementi richiesti per poter darvi seguito, il giudice ordinerà al ricorrente di rettificarla o di completarla conformemente alle istruzioni date e la restituirà per tale scopo al ricorrente. Qualora la domanda non sia in seguito depositata di nuovo presso il giudice nei termini previsti e qualora questa non venga rettificata conformemente alle istruzioni date, o, qualora sia presentata di nuovo senza essere rettificata né completata, sarà respinta.

1.5 Ricorso

L'opposizione è il solo mezzo per ricorrere di cui dispone il debitore nel caso in cui una domanda d'ingiunzione di pagamento europea sia stata presentata. Il giudice con l'ordinanza stabilisce sulla domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europea prevista all'articolo 20, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e tale decisione non può essere impugnata. Un ricorso contro un'ordinanza d'esecuzione basato su motivi relativi ai crediti riconosciuti in una ingiunzione di pagamento europea è ammissibile solo se tali motivi sono intervenuti dopo la notifica o la comunicazione dell'ingiunzione e qualora non possano essere presentati nella dichiarazione di opposizione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

1.6 Opposizione

Il debitore può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea presso il giudice d'origine per mezzo del modulo standard F che gli è stato trasmesso contemporaneamente all'ingiunzione di pagamento europea. L'opposizione viene inviata entro 30 giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ingiunzione al debitore; quest'ultimo indicherà nell'opposizione che contesta il credito, ma non sarà tenuto a precisare i motivi della contestazione.

1.7 Effetti dell'opposizione

Nel caso in cui il debitore presenti opposizione rispetto all'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento proseguirà conformemente alle disposizioni del CPC relative al procedimento applicabile in caso di opposizione a un'ingiunzione di pagamento (articolo 445.a, e 451-456 del CPC), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Qualora entro 30 giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ingiunzione di pagamento al debitore, tenuto conto di un termine supplementare necessario alla preparazione dell'opposizione non venga presentato un atto di opposizione presso il giudice competente, quest'ultimo dichiarerà l'ingiunzione di pagamento europea esecutiva, per mezzo del modulo standard G.

Un'ingiunzione di pagamento europea esecutiva (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1896/2006) emessa da un giudice della Repubblica di Croazia costituisce un titolo esecutivo che può servire quale base per chiedere l'esecuzione forzata nella Repubblica di Croazia, così come una decisione esecutiva di un giudice croato.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

In linea di principio, il ricorrente deve rivolgersi al giudice per chiedere l'apposizione della formula esecutiva. Il giudice dichiara l'ingiunzione di pagamento europea esecutiva, per mezzo del modulo standard G.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Il debitore può chiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea in base alle disposizioni di cui all'articolo 507.n del CPC tenendo conto dei motivi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e il giudice che decide su tale domanda può, su istanza dell'esecutato, sospendere l'esecuzione forzata in base alle disposizioni rilevanti della legge sull'esecuzione forzata.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.